

**CONFGUIDE – FEDERAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE
Osservazioni su Atto Senato 1921 e Atto Senato 2087
recanti disciplina della professione di guida turistica**

**10a Commissione (Industria, Commercio, Turismo)
Senato della Repubblica**

CONFGUIDE chiede una legge di riforma che definisca e garantisca una figura professionale unica per tutto il territorio nazionale, altamente qualificata, chiaramente riconoscibile e identificabile. A tal proposito, i disegni di legge **n. 1921** a prima firma del Sen. Ripamonti e **n. 2087** a firma del Sen. Croatti, recanti disciplina della professione di guida turistica, sebbene ne condividano l'intento, presentano a nostro avviso ancora molte criticità nel raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione della professione che ci preme delineare a seguire.

Si premette che per CONFGUIDE una guida turistica professionista -per svolgere la sua attività- deve avere:

1. solide basi culturali, specificatamente nelle materie storico-artistiche;
2. capacità e voglia di approfondire e aggiornare con continuità le proprie conoscenze con particolare attenzione a temi nuovi (ad esempio, la cultura enogastronomica dei territori, la tradizione italiana nel campo della moda e del design, ...);
3. ottima padronanza delle lingue straniere, accompagnata dalla conoscenza delle abitudini del paese di provenienza dei clienti;
4. capacità di comunicare i contenuti culturali a pubblici differenziati per provenienza, preparazione, interessi ed età, attraverso una narrazione coinvolgente ed efficace.

In primo luogo, riteniamo, che una legge di riforma della professione di guida turistica debba prevedere, sia per l'accesso ad essa che per il relativo esercizio, requisiti univoci in tutta Italia, senza ulteriori esami e incombenze procedurali e burocratiche per le guide che sono già abilitate in Italia. Una figura professionale univoca e nazionale, peraltro già prevista dall'art. 3 della legge 97/2013, è e sarà l'alleato principale delle politiche e delle azioni di promozione e valorizzazione e tutela del patrimonio culturale storico e monumentale dell'Italia, specificatamente a favore di quello ancora poco frequentato dai turisti. Anche con riferimento a quanto previsto da entrambi i disegni di legge, **sul principio di riconoscere alla guida turistica il diritto di svolgere la propria attività professionale su tutto il territorio nazionale, senza il bisogno di specifiche abilitazioni per ambito territoriale, non riteniamo sia possibile tornare indietro.**

1. Guida turistica nazionale

Per CONFGUIDE, entrambi i disegni di legge dovrebbero stabilire chiaramente l'ambito di esercizio della professione riservato alla guida turistica, in modo da permettere di contrastare efficacemente ogni forma di esercizio abusivo o surrogato della stessa, soprattutto scongiurando sanzioni difformi territorio per territorio. Pertanto con riferimento agli **articoli 1 di entrambi i disegni di legge** che disciplinano le relative finalità, riteniamo essenziale che venga specificato che, con riferimento alle disposizioni regionali inerenti all'esercizio della professione di guida turistica, esse vengano adottate nel rispetto dei principi fondamentali della legge statale e che **resti ferma in ogni caso l'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale come prevista dall'articolo**

3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

2. Definizione di guida turistica e culturale

L'attuazione di una riforma normativa organica e complessiva della professione non può che partire dalla revisione della definizione della professione (ad es. "guida turistica e culturale"), in modo che essa tenga conto dell'attuale contesto reale di riferimento (flussi in crescita, crescente richiesta di spiegazioni, necessità di "difendere" e correttamente divulgare il patrimonio italiano).

3. Visite guidate culturali, turistiche o didattiche e anche da remoto

Quanto alla definizione di visita guidata, che sia culturale, turistica o didattica, riteniamo debba essere univoca: si tratta di una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale mediante la conduzione e l'illustrazione operata in via esclusiva da una guida turistica abilitata.

Una visita guidata comporta, inoltre, una assunzione di responsabilità etica sia nei confronti del visitatore/cliente sia del "bene" che si illustra e pertanto deve e può essere fatta solo da soggetti che svolgono tale attività in forma professionale. "Guide turistiche" devono e possono essere solo dei professionisti, abilitati e giustamente ricompensati per la loro attività lavorativa.

Rispetto al fenomeno delle visite condotte da remoto, occorre avviare un ragionamento comune in quanto questa modalità ha ulteriormente indebolito e svantaggiato i professionisti come le guide turistiche.

4. L'accesso alla Professione

L'accesso alla professione per CONFGUIDE deve avvenire attraverso un esame di stato unico e in unica data, eventualmente articolato in più sedi regionali, che garantisca la medesima qualità professionale su tutto il territorio nazionale, a tutela innanzitutto del visitatore/consumatore.

Dal momento che per esercitare la Professione serve una figura altamente qualificata, è necessario che la guida turistica dimostri oltre ad una solida cultura generale di base, anche la capacità di aggiornare e approfondire le proprie conoscenze.

Il modo più opportuno per tutelare la professionalità della guida turistica è configurare un percorso di accesso al titolo professionale e certificazione delle competenze serio, articolato e selettivo, attraverso:

- la laurea magistrale quale requisito minimo di accesso al percorso abilitante;
- la conoscenza a livello C2 di una lingua straniera (per gli stranieri in Italia, l'italiano).

Riguardo alla previsione dell'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo **standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN)** richiamato dall'art. 3 del ddl 1921 e dall'art. 5 del ddl 2087 rileviamo che tale riferimento può andare bene per le competenze tecniche richieste e per l'individuazione delle materie ma non per la competenza linguistica, prevedendo il Livello C1 per il possesso delle conoscenze di lingua straniera e per le guide straniere la conoscenza della lingua del territorio di esercizio in conformità con il Livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Ribadiamo che la laurea deve essere il requisito posseduto anche dalle guide europee che vogliono operare in Italia in modo stabile. In un mercato globale occorre puntare sulla qualità, specialmente in una professione che ha per oggetto principale il patrimonio culturale del paese e che richiede studio e aggiornamento continuo e capacità di narrazione differenziata dei contenuti a seconda del pubblico. Secondo la stessa logica di garanzia di qualità, la conoscenza delle lingue straniere deve corrispondere ai massimi livelli di certificazione. **Ovviamente deve essere fatta salvaguardia per le guide turistiche già abilitate non laureate.**

5. Il ruolo delle Regioni nella formazione

Le guide turistiche necessitano di approfondire ed aggiornare le loro conoscenze e competenze dopo l'abilitazione per continuare a garantire professionalità e meglio competere sul mercato. CONFGUIDE chiede che alle Regioni venga quindi assegnato un ruolo chiave nella formazione e aggiornamento delle guide turistiche già abilitate, attraverso la collaborazione con le Università e le associazioni di categoria nella definizione dei temi e delle modalità di aggiornamento.

Occorre invece contrastare la frammentazione delle conoscenze (e delle guide turistiche), abolendo i corsi regionali di formazione propedeutici all'esame di abilitazione, impostazione su cui si basano entrambi i disegni di legge in esame (art. 5 del ddl 1921 e art. 6 del ddl 2087), così come i tirocini abilitanti né per le guide turistiche italiane né per quelle straniere.

6. Tesserino professionale unico di riconoscimento e obbligo di copertura assicurativa

Per risolvere alcune situazioni che condizionano fortemente l'attività delle guide, CONFGUIDE ritiene essenziale che si preveda il rilascio di un tesserino professionale unico per tutte le guide italiane con un codice univoco di riconoscimento attraverso un QRcode leggibile con rilevatori digitali dagli organi di controllo, per rendere più facile il contrasto dell'abusivismo, e la previsione di un obbligo di copertura assicurativa personale di responsabilità verso terzi, che nei disegni di legge non è rinvenibile.

7. Elenco nazionale unico delle guide turistiche (invece di un Albo professionale)

Appreziamo che entrambi i disegni di legge prevedano un elenco nazionale **unico** di tutte le guide turistiche italiane abilitate e in attività che dovrà essere tenuto dal Ministero del Turismo. Ci sembra una soluzione preferibile a quella di creare un Albo professionale apposito, il cui funzionamento potrebbe risultare troppo macchinoso e controproducente per le circa 20mila guide turistiche italiane, oltre che comportare ulteriori oneri in termini di costi da sostenere e responsabilità

Tuttavia, **riteniamo che non debbano essere previsti ambiti territoriali di specializzazione ed eventuali estensioni, dal momento che la guida turistica è abilitata a svolgere la propria attività professionale su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 97/2013.**

8. Attività delle guide abilitate in altro Stato UE

Ci sembra ragionevole la previsione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche abilitate in altro Stato membro dell'UE e che svolgono l'attività in Italia in regime di prestazione occasionale con contestuale assegnazione di un codice univoco come

prevista dall'art. 7 del ddl 1921. Riteniamo essenziale che sia previsto per le guide turistiche abilitate in un altro paese europeo un obbligo di iscrizione in tal senso alla piattaforma in modo che lo svolgimento della loro attività sul territorio nazionale sia così monitorato anche nella frequenza ed avvenga nel rispetto degli standard qualitativi richiesti alle guide turistiche abilitate in Italia.

9. Accesso gratuito a luoghi e siti culturali ed equo compenso

CONFGUIDE ritiene, infine, essenziale garantire il riconoscimento del diritto all'accesso gratuito a scopo di formazione personale (quindi anche senza clienti) da parte di musei, siti archeologici e siti culturali in generale. Con riferimento **all'art. 8 del disegno di legge Croatti** in materia di ingresso gratuito, può rendersi opportuno fare riferimento agli Istituti e luoghi di cultura come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 101, comma 1, del d.lgs. 42/2004).

Occorre, infine, agevolare lo svolgimento da parte delle guide turistiche abilitate della loro professione all'interno degli Istituti e luoghi della cultura, rimuovendo quegli ostacoli che oggi troppo spesso impediscono loro di condurre visite guidate per i propri clienti, a causa del "monopolio" di fatto esercitato dai gestori dei servizi.

Spesso alle guide turistiche non viene permesso di esercitare in alcuni siti per la presenza di guide interne o per l'esistenza di accordi esclusivi con guide locali. Si viene in tal modo a creare una situazione paradossale: i clienti portati dalla guida esterna possono entrare, mentre il professionista deve restare fuori. Si deve quindi consentire a qualunque guida turistica regolamentata abilitata (anche in ogni altro Stato dell'Unione europea) di poter entrare negli istituti e luoghi della cultura previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) e svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale senza limitazione di siti e luoghi, salvo che in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e, anche in questi casi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Va fatto valere il principio che in ogni luogo dove il pubblico può entrare, possono esercitare anche le guide "esterne".

L'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) stabilisce che negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui servizi di guida e assistenza didattica (lett. e)). I bandi di gara per ottenere in concessione i servizi di assistenza culturale ai visitatori non impongono alle Imprese che concorrono all'assegnazione di utilizzare guide turistiche abilitate per i servizi di visite guidate. Questo crea delle distorsioni, in quanto quei servizi di visita guidata "interni" vengono così affidati a lavoratori autonomi/collaboratori che non sono guide abilitate (ma che svolgono, di fatto, quella professione). Riteniamo sia opportuna una modifica nell'articolo citato che abbia la finalità, quindi, di evitare l'esercizio senza titolo dell'attività professionale di guida turistica.

E' necessario, infine, individuare modalità concrete per parametrare i compensi delle guide turistiche in maniera equa. L'articolo 9 del disegno di legge a firma Croatti si limita a ribadire un principio valido per tutti i professionisti.

10. Codice Ateco e inquadramento previdenziale

Sull'individuazione di un codice Ateco univoco che ricomprenda soltanto la categoria delle guide turistiche (art. 7 del ddl 2087), riteniamo che la previsione possa contribuire, a suo modo, a distinguere

la professione di guida turistica da quella di accompagnatore turistico. Pur essendo professioni distinte, ci sono tuttavia, soggetti che svolgono professionalmente entrambe le attività per cui la previsione di un nuovo codice Ateco potrebbe comportare ulteriori adempimenti burocratici da sostenere. Quanto al regime fiscale delle guide turistiche, fermo restando quanto previsto per l'attività autonoma occasionale dall'art. 44, 2 comma, della Legge 326/2003, ricordiamo che la guida turistica professionale si trova a dover scegliere fra aprire soltanto la Partita IVA e, di conseguenza, versare i contributi alla gestione separata dell'INPS, oppure, oltre all'apertura della partita IVA, iscriversi anche al Registro delle Imprese e, pertanto, pagare i contributi alla gestione commercianti dell'INPS.

Per poter usufruire della contribuzione agevolata prevista dall'art. 1, comma 77, della Legge 190/2014, inoltre, coloro che hanno già avviato o avviano la propria attività, devono optare per il regime forfetario unico ed iscriversi nel Registro delle Imprese e alla gestione commercianti dell'INPS, diventando così a tutti gli effetti imprenditori individuali.

Il risultato è che la convenienza ad iscriversi al Registro delle Imprese e a passare alla gestione commercianti dell'INPS scatta solo per certi livelli di reddito annuo, contribuendo quindi a creare una situazione di difformità in termini di inquadramento previdenziale (e per quanto riguarda anche i relativi oneri contributivi) per soggetti che professionalmente svolgono la medesima attività, quella di guida turistica.

11. Guida turistica, Accompagnatore turistico, Guida Ambientale Escursionistica.

Ai soggetti in possesso delle singole abilitazioni deve essere consentito esercitare la professione. Una guida turistica può essere abilitata come accompagnatore e Guida ambientale escursionistica, e può esercitare le tre professioni nei tempi e nelle modalità previste dalle diverse professioni. Ogni titolo ha il proprio ambito di azione e se tali titoli sono posseduti dallo stesso soggetto, le attività possono essere tutte esercitate nel rispetto degli ambiti e competenze relative.